



PER LA VALORIZZAZIONE
DEL MADE IN ITALY

Sistema di tracciabilità volontario nel settore dell'arredo

DN UF
Mobili e prodotti in legno

DOCUMENTO NORMATIVO

Rev. 0
15 ottobre 2014

REV.	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	15 ottobre 2014	1 ^a emissione Unionfiliere	Segreteria Tecnica Organizzativa	A. Vittoria	Comitato Esecutivo di Unionfiliere

1 SCOPO DEL DOCUMENTO NORMATIVO

Il presente Documento Normativo definisce i principi e specifica i requisiti per l'attuazione e la certificazione di un sistema di tracciabilità volontario nelle organizzazioni del settore dell'arredo, relativamente alla produzione di mobili e prodotti in legno, il cui obiettivo è di fornire, nell'ambito dei rapporti con il consumatore, indicazioni chiare e trasparenti sull'origine delle fasi di lavorazione a cui è stato sottoposto il prodotto finito.

Tutti i requisiti del presente documento normativo sono di carattere generale e definiti per essere applicabili a tutte le organizzazioni del comparto dell'arredo che producono mobili e prodotti in legno, indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla loro complessità.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

Il sistema di tracciabilità volontario può essere applicato a:

- a. **PRODOTTI FINITI:** a tutte le organizzazioni di produzione del settore arredo, che producono mobili e prodotti in legno e siano in regola con gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente;
- b. **PROCESSI PRODUTTIVI:** solo nel caso in cui l'organizzazione non realizzi direttamente i prodotti finiti ma contribuisca alla loro realizzazione attraverso la esecuzione di alcune fasi del processo di produzione.

L'applicazione del presente documento normativo ad ambiti diversi da quanto sopra riportato dovrà essere sottoposta all'approvazione del Comitato di Certificazione.

La certificazione del sistema di tracciabilità comporta il rilascio del certificato e della licenza d'uso del marchio di tracciabilità, secondo quanto disciplinato al § 5. Per le sole organizzazioni che applicano il sistema di tracciabilità ai prodotti (cfr. 2. a), l'ottenimento della certificazione garantisce, inoltre, la licenza all'utilizzo dell'etichetta di tracciabilità, secondo quanto disciplinato al § 6.

L'organizzazione potrà decidere di applicare il sistema di tracciabilità volontario a una o più linee di prodotti /processi produttivi.

Sono escluse dal campo di applicazione del sistema di tracciabilità le minuterie.

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Documento di riferimento per l'applicazione del presente documento normativo è il "Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontario delle Camere di Commercio italiane".

Tale documento è da considerarsi valido nella revisione corrente e nelle successive modifiche e/o integrazioni che eventualmente interverranno.

4 DEFINIZIONI

- **Assemblaggio:** complesso di operazioni necessarie per unire i componenti del prodotto finito.

- **Campo di applicazione:** prodotto finito e/o processo produttivo per cui è richiesta la certificazione e sul quale le strutture ispettive effettuano l'attività di verifica del sistema di tracciabilità.
- **Certificazione:** atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato processo e/o prodotto finito, servizio è conforme alla specifica norma o ad un altro riferimento normativo.
- **Certificato di tracciabilità:** documento che attesta la conformità dell'organizzazione ai requisiti del sistema di tracciabilità, fissati nel presente Documento Normativo, ed il superamento del processo di certificazione con esito positivo; l'ottenimento del certificato autorizza l'organizzazione all'utilizzo del marchio di tracciabilità.
- **Comitato di Certificazione:** organismo di Unionfiliera rappresentativo delle parti interessate che, sulla base di apposite procedure e regolamenti, ha il compito di:
 - deliberare in merito al rilascio, modifica, estensione/riduzione, sospensione, revoca della certificazione di tracciabilità ad un'organizzazione e della licenza d'uso del marchio;
 - fornire pareri ed interpretazioni in merito ai requisiti del presente documento normativo.
- **Design:** fase di definizione del profilo estetico del prodotto finito.
- **Documento normativo:** documento che fornisce regole, direttive o caratteristiche concernenti determinate attività o i loro risultati.
- **Etichetta di tracciabilità:** strumento informativo (cartellino pendente, marchio laser, altro) finalizzato a comunicare al cliente/consumatore il Paese in cui sono state eseguite le fasi che hanno contribuito alla realizzazione di un prodotto finito.
- **Finitura:** tutti i processi cui il prodotto è sottoposto successivamente all'assemblaggio, quali, ad esempio, verniciatura, applicazione di foglia oro/argento, lucidatura, ecc.
- **Lavorazione:** processo che consente di trasformare una materia prima, un semilavorato o anche un prodotto. Può essere distinta in lavorazioni manuali, lavorazioni meccaniche, lavorazioni chimiche/elettrochimiche e lavorazioni chimico metallurgiche.
- **Lavorazione legname:** tutti i processi cui è sottoposto il legname prima dell'assemblaggio del prodotto, quali, ad esempio, lavorazione intarsio, placcatura di pannelli piani, curvati e bombati, taglio e/o incisione laser, fresatura, levigatura, ecc.
- **Minuterie:** elementi o parti non caratterizzanti il prodotto finito, ma funzionali alla realizzazione dello stesso (viti, chiodi, cerniere, ecc.).
- **Marchio di tracciabilità:** il marchio "TF – Traceability & Fashion" di proprietà di Unionfiliera (depositato il 10/03/2008 con il n. 006739015 presso l'UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno) rilasciato alle organizzazioni che hanno ottenuto il certificato di tracciabilità.

- **Organizzazione:** insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni (cfr. UNI EN ISO 9000:2005). Può assumere la forma di società, raggruppamento di società, ecc.
- **Processo produttivo:** insieme di attività, correlate o interagenti, che trasformano un prodotto in un semilavorato o prodotto finito.
- **Prodotto:** mobile in legno venduto dall'organizzazione dopo essere stato sottoposto al ciclo di lavorazione previsto che può essere effettuato direttamente dall'organizzazione o in conto terzi; il termine si applica indipendentemente dallo stato di lavorazione in cui esso si trova (semilavorato o prodotto finito).
- **Prodotto finito:** prodotto che ha subito un ciclo completo di lavorazioni, pronto per essere immesso sul mercato.
- **Progettazione:** fase di sviluppo, attraverso l'elaborazione di disegni tecnici, del design per perviene alla definizione dei dettami, linee guida e specifiche necessarie alla produzione/realizzazione del prodotto finito. Tale fase comprende, ove necessario, lo sviluppo e realizzazione del prototipo del prodotto finito.
- **Prototipo:** rappresenta la prima realizzazione di una poltrona, divano o divano letto o parte di questi pronto per l'immissione sul mercato in base agli elementi ed ai parametri individuati in fase di progettazione. Si tratta quindi di quanto più vicino alla realizzazione finale in termini di forma e caratteristiche del prodotto finito.
- **Realizzazione:** comprende le fasi di lavorazione come sopra definite.
- **Requisito:** indicazione contenuta in un documento normativo che definisce le esigenze da soddisfare.
- **Selezione e taglio legname:** scelta e lavorazione del legname per la realizzazione per ricavare i diversi pezzi che andranno a comporre il prodotto.
- **Semilavorato:** prodotto che ha subito una parziale trasformazione che necessita di ulteriori cicli di lavorazione per divenire un prodotto finito.
- **Sistema:** insieme di elementi correlati o interagenti (cfr. UNI EN ISO 9000:2005).
- **Struttura ispettiva:** struttura riconosciuta da Unionfiliera per l'espletamento delle attività di verifica del sistema di tracciabilità, operante secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica.
- **Tracciabilità:** capacità di seguire le fasi di realizzazione di un prodotto mediante identificazioni documentate.

5 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI TRACCIABILITA'

5.1 L'utilizzo del certificato e del marchio di tracciabilità è riservato esclusivamente ai prodotti/processi produttivi delle aziende del settore dell'arredamento che producono mobili e prodotti in legno e rispondono alle condizioni e ai requisiti definiti nel presente documento normativo.

5.2 Per poter ottenere la certificazione del sistema di tracciabilità, le organizzazioni devono:

a- dotarsi di un sistema organizzativo e documentale tale da dimostrare il luogo dove è avvenuta la lavorazione del prodotto o l'esecuzione del processo produttivo per il quale si richiede la certificazione del sistema di tracciabilità. In particolare, il sistema organizzativo e documentale deve riguardare le seguenti fasi:

- I. Design e progettazione
- II. Selezione e taglio legname
- III. Lavorazione legname
- IV. Assemblaggio
- V. Finitura

b- disporre – in proprio o attraverso altri soggetti che partecipano al processo produttivo - di adeguate risorse umane e materiali (macchinari, attrezzature, ecc.) in relazione alle fasi di lavorazione e alla capacità produttiva dichiarata.

c- assoggettarsi alle verifiche di cui al p.to 10 e superarle con esito positivo.

6 REQUISITI RELATIVI ALL'UTILIZZO ED AL CONTENUTO INFORMATIVO DELL'ETICHETTA DI TRACCIABILITA'

6.1 L'utilizzo dell'etichetta di tracciabilità è riservato alle sole organizzazioni che realizzano e commercializzano a marchio proprio i prodotti che hanno ottenuto il certificato di tracciabilità.

6.2 L'etichetta dovrà riportare, a caratteri di stampa chiari e leggibili le indicazioni:

- I. Design e progettazione in..... *(indicare paese)*
- II. Selezione e taglio legname in..... *(indicare paese)*
- III. Lavorazione legname in..... *(indicare paese)*
- IV. Assemblaggio in..... *(indicare paese)*
- V. Finitura in..... *(indicare paese)*

Ciascuna delle fasi indicate potrà essere composta da sottofasi di lavorazione. In questi casi, il Comitato di Certificazione valuterà di volta in volta se la realizzazione

delle sottofasi all'interno di ciascuna fase dichiarata nel campo di applicazione del sistema di tracciabilità volontario, dovrà avvenire in uno stesso Paese.


6.3 Nel caso in cui tutte le fasi di cui al p.to 6.2 siano realizzate in uno stesso paese l'etichetta potrà riportare, in sostituzione delle suddette fasi, l'indicazione "IDEATO E REALIZZATO IN....." seguito dal nome del paese.

6.4 L'etichetta dovrà riportare: nella parte centrale le fasi di lavorazione secondo quanto riportato al p.to 6.2 o al p.to 6.3; in basso il marchio di tracciabilità e la dizione "TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE"; in alto a destra il codice alfanumerico identificativo del prodotto o delle linee produttive oggetto di certificazione. Di seguito si riportano degli esempi delle due possibili etichette.

Esempio di etichetta (p.to 6.2)

CODICE DI TRACCIABILITÀ N° _____

DESIGN E PROGETTAZIONE: _____
SELEZIONE E TAGLIO LEGNAME: _____
LAVORAZIONE LEGNAME: _____
ASSEMBLAGGIO: _____
FINITURA: _____

 Traceability & Fashion

TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

Esempio di etichetta (p.to 6.3)

CODICE DI TRACCIABILITÀ N° _____

IDEATO E REALIZZATO IN: _____

 Traceability & Fashion

TRACCIABILITÀ CONTROLLATA DAL SISTEMA
DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE

Per la certificazione del processo (cfr. § 2 b), per la quale non è previsto il rilascio dell'etichetta, il codice alfanumerico (che potrà essere utilizzato solo in abbinamento al certificato o al marchio di tracciabilità) è integrato dalla lettera "P" che riconduce ad una certificazione di processo produttivo.

6.5 Nel rispetto dei contenuti sopra riportati, l'organizzazione potrà scegliere il formato dell'etichetta. L'etichetta potrà essere apposta sul prodotto finito o sulla sua confezione. E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni esplicative di marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente documento. La licenza d'uso del marchio di tracciabilità nonché i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.

7 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

I prodotti non conformi ai requisiti del sistema di tracciabilità dovranno essere opportunamente gestiti (identificazione, immagazzinamento, separazione dai prodotti conformi, ecc.).

8 COMPETENZA E CONSAPEVOLEZZA

Il personale delle organizzazioni che intendono accedere al sistema di tracciabilità deve essere consapevole della rilevanza e dell'importanza delle proprie attività e di come queste possono incidere sul sistema stesso

9 DOCUMENTI DEL SISTEMA DI TRACCIABILITÀ

9.1 La documentazione del sistema di tracciabilità deve includere:

- i dati relativi a tutte le fasi del processo produttivo (es. ordine commessa, documenti di trasporto/consegna identificazione, ecc.) cui si applica il Sistema di tracciabilità;
- tutte le registrazioni necessarie a fornire evidenza della conformità ai requisiti del presente documento normativo.

9.2 Devono essere utilizzate modalità di identificazione, archiviazione e protezione dei documenti e delle registrazioni tali da favorire la loro leggibilità, identificabilità e tracciabilità.

10 VERIFICHE

10.1 Le verifiche sulla conformità del sistema di tracciabilità devono essere svolte da strutture ispettive incaricate da Unionfiliera ed operanti secondo i principi di imparzialità, indipendenza e competenza tecnica.

10.2 Le verifiche devono essere realizzate attraverso controlli, commisurati ai requisiti da verificare, presso la sede delle organizzazioni richiedenti la certificazione e, se presenti, presso i loro fornitori/terzisti campionati secondo i criteri definiti nel Tariffario.

10.3 Devono essere disponibili, presso le organizzazioni, informazioni documentate relativamente alle eventuali azioni correttive intraprese a seguito dei controlli effettuati presso l'organizzazione richiedente e sugli eventuali fornitori/terzisti campionati.

11 DEROGHE ED ESCLUSIONI

- 11.1 Deroghe al requisito 6.2 in relazione alle sottofasi di lavorazione potranno essere applicate dal Comitato di Certificazione per casi particolari.
- 11.2 Qualora alcuni requisiti del presente documento normativo non possano trovare applicazione (parziale o totale), a causa della natura dell'organizzazione e dei suoi prodotti, può essere esaminata dal Comitato di Certificazione la possibilità di una loro esclusione.
- 11.3 Per alcune tipologie di prodotti, la cui tecnologia di realizzazione non prevede tutte le fasi di lavorazione indicate al p.to 6.2, l'etichetta di tracciabilità potrà non presentare tutte le linee informative previste al suddetto punto. In ogni caso le diciture riportate in etichetta dovranno essere approvate dal Comitato di Certificazione.
- 11.4 Nel caso in cui ci siano altre fasi di lavorazione in aggiunta a quelle indicate al p.to 6.2, potranno essere indicate altre linee informative sull'etichetta di tracciabilità. In ogni caso le diciture riportate in etichetta dovranno essere approvate dal Comitato di Certificazione.
- 11.5 In aggiunta alle informazioni riportate al p.to 6.2, le organizzazioni possono richiedere l'autorizzazione ad indicare in etichetta, sotto la loro piena responsabilità, particolari performance e/o caratteristiche del prodotto finito purché forniscano evidenze oggettive (elementi qualificanti e piano di controllo degli stessi) che devono essere previamente sottoposte all'approvazione del Comitato di Certificazione di Unionfiliera e verificate in accordo ai requisiti di cui al p.to 10 del presente Documento.
- 11.6 Le organizzazioni che, oltre ai requisiti di cui al p.to 5.2, siano in possesso dei requisiti di cui al p.to 11.5 o di una o più certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati ai sensi del Regolamento 765/2008 o da associazioni/enti privati riconosciuti a livello nazionale e internazionale, possono riportare, sotto la loro piena responsabilità, informazioni aggiuntive sull'etichetta e/o sul certificato di tracciabilità con esclusivo riferimento all'oggetto ed alla durata della certificazione. Tali diciture, approvate dal Comitato di Certificazione di Unionfiliera (ed in accordo con le disposizioni dei soggetti proprietari degli specifici schemi), devono essere fedeli alle dichiarazioni previste dagli specifici schemi di certificazione e riportate sotto alle indicazioni di cui al p.to 6.2 con caratteri di dimensioni uguali o inferiori a queste ultime. A tale fine le organizzazioni si impegnano a conservare e a rendere disponibili per le verifiche di cui al p.to 5.2 c) tutta la documentazione necessaria ad attestare la conformità a tali requisiti.